



Regione Lombardia

DECRETO N. 8685

Del 20/07/2020

Identificativo Atto n. 736

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

APPROVAZIONE DEL SECONDO BANDO DI FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI PROCESSI DI BONIFICA E DI RIGENERAZIONE DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI ATTRAVERSO INCENTIVI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NON RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE, PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

L'atto si compone di 30 pagine

di cui 23 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. : “Norme in materia ambientale”, in particolare, il Titolo V “Bonifica di siti contaminati” e s.m.i.;

VISTA la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

VISTO il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: “Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

VISTA la l.r. 11 marzo 2005, n. 12: “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;

VISTA la l.r. 28 novembre 2014, n. 31: “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradati” e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 174 del Trattato Ce relativo alla politica dell’Unione in materia ambientale, la quale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”;

RICHIAMATA la Comunicazione (UE) n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed in particolare:

- punto 2 “Nozione di impresa e di attività economica”;
- punto 2.2. “Esercizio dei pubblici poteri”, ed in particolare il paragrafo 17;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, ed in particolare l’art. 45 “*Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati*”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:



Regione Lombardia

- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: “Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006”;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- 31 maggio 2016, n. 5248 avente ad oggetto “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21bis l.r. 26/2003 – Incentivi per la bonifica di siti contaminati);

RICHIAMATO in particolare l’art. 21ter della l.r. 26/2003 (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati), il quale prevede che. “La Giunta regionale, al fine di promuovere l’avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell’inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.”;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2020. n. 3309 sono stati approvati i “Criteri per l’assegnazione di incentivi finanziari a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia” in attuazione dell’art. 21ter della l.r. 26/2003;

DATO ATTO che la deliberazione sopra citata, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art 21ter della l.r. 26/2003 indica in 500.000,00 euro la dotazione finanziaria nonché il capitolo di Bilancio di riferimento;

CONSIDERATO che la suddetta spesa deve essere imputata nel Bilancio regionale al programma 9.01 “Difesa del suolo” sul capitolo di spesa 9.01.203.11502 (ecotassa) a valere sull’anno 2020 - (capitolo d’entrata connesso 1.0101.59.4144);

PRESO ATTO dell’istruttoria degli uffici competenti che, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. n. 3309/2020, ha definito il “Secondo Bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo della “Scheda



Regione Lombardia

informativa” del bando;

VISTA la comunicazione del 9 luglio 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- i destinatari dei contributi del bando sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che agiscono d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D. lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell'area potenzialmente contaminata e da rigenerare, non responsabili della contaminazione;
- per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 651/2014 “Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati”, in particolare:

Tali incentivi non possono essere concessi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a:

- imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni individuate all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014:

Tali incentivi non possono essere erogati, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

- imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
- imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia.

Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammesse alla misura di incentivazione rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente, fatte salve le categorie sopra riportate.



Regione Lombardia

Il beneficiario non potrà ricevere altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a gestione diretta a valere sugli stessi costi ammissibili di cui si chiede il finanziamento (divieto di cumulo);

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del bando di finanziamento si provvederà alla comunicazione mediante il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI) ai sensi del reg. 651/2014 per l’attivazione della misura di aiuto;

RITENUTO di demandare al dirigente competente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche gli adempimenti ex DM 115/2017 (Registro nazionale degli Aiuti di Stato);

RITENUTO:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’applicazione del Regolamento citato;

DATO ATTO che per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli art. 45 comma 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 “Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati” per il quale l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili;

DATO ATTO altresì che ai fini dell’ammissibilità a incentivo finanziario ai soggetti beneficiari previsti dal Secondo Bando di finanziamento di cui trattasi le attività per le quali si richiede il finanziamento non dovranno essere già iniziate, anche ai fini della salvaguardia del principio dell’effetto di incentivazione di cui ai disposti dell’art. 6 (Effetto incentivante) del Reg. (UE) 651/2014;

ACQUISITO nella seduta del 23 giugno 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. 6777 del 30/06/2017;



Regione Lombardia

RITENUTO per quanto sopra di approvare il “Secondo Bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia” di cui all’Allegato 1, comprensivo della “Scheda informativa” del bando, agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6 e dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018.

DECRETA

1. di approvare il “Secondo Bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia” di cui all’Allegato 1, comprensivo della “Scheda informativa” del bando, agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6 e dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli art. 45 comma 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 “Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati” per il quale l’intensità di aiuto non supera il 100



Regione Lombardia

% dei costi ammissibili;

3. di dare atto altresì che ai fini dell'ammissibilità a incentivo finanziario ai soggetti beneficiari previsti dal Secondo Bando di finanziamento di cui trattasi le attività per le quali si richiede il finanziamento non dovranno essere già iniziate, anche ai fini della salvaguardia del principio dell'effetto di incentivazione di cui ai disposti dell'art. 6 (Effetto incentivante) del Reg. (UE) 651/2014;
4. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg.(UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
5. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;
6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento e sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

IL DIRIGENTE

MASSIMO LEONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge